



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

OGGETTO: convenzione tra Polis-Lombardia, ASST Fatebenefratelli Sacco e ASST Gaetano Pini-CTO per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022-2025.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **29 NOV. 2023** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini -CTO;

Vista la L.R. 14 dicembre 2021 n. 22, "*Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*" che ha previsto l'afferenza dei dipartimenti di cure primarie dalle Agenzie di Tutela della Salute ai poli territoriali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali del SSL;

Dato atto che l'afferenza alle ASST dei dipartimenti di cure primarie, ai sensi della suindicata L.R. n. 22/2022, ha comportato il collocamento presso le stesse dei Poli formativi del Corso di formazione specifica in Medicina generale ai fini del mantenimento del percorso formativo e professionalizzante dei tirocinanti del predetto Corso;

Vista la DGR n. XI/7757 del 28/12/2022 di approvazione dell'allegato A "*indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – anno 2022 e definizione dei massimali dei costi*", che;

- definisce gli elementi organizzativi e didattici del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, in sostituzione di quanto previsto dalla DGR n. XI/1421/2019 e precedenti DGR in materia;
- subordina la regolamentazione dei rapporti tra Polis-Lombardia, cui compete la direzione del predetto corso triennale, l'ASST capofila titolare del Polo formativo e l'ASST partner, ad una convenzione quadro triennale;
- dispone che gli indirizzi contenuti nell'allegato A siano applicati a partire dal triennio formativo 2022-2025 ed abbiano validità pluriennale;

Premesso che:

- con nota del 21/03/2023, in atti, Polis-Lombardia nel comunicare la proposta di istituzione di un polo denominato "Milano centro", con la ASST FBF-Sacco titolare, in partenariato con la ASST Gaetano Pini-CTO, ha richiesto alla stessa la disponibilità a svolgere la funzione di partner di polo formativo;
- con nota del 23/03/2023, l'ASST Gaetano Pini-CTO, ha confermato la disponibilità ad aderire al suindicato Polo formativo in qualità di partner dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in seno al costituendo Polo formativo "*Milano centro*";

Richiamati:

- il Decreto n. 6002 del 21/04/2023 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ad oggetto "*Approvazione progettuale attuativa a favore di Accademia per la formazione del Sistema Sociosanitario lombardo (AFSSL) – Polis Lombardia per l'organizzazione e la gestione*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - triennio 2022-2025" con cui è stata approvata la costituzione dei poli formativi e sono state individuate, tra le altre, l'ASST Fatebenefratelli Sacco e l'ASST Gaetano Pini-CTO, rispettivamente in qualità di titolare e partner del Polo formativo "Milano centro";

- il Decreto del Direttore Generale di Polis-Lombardia n. 540 del 14.06.2023 con il quale, in attuazione dell'allegato A "Indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - anno 2022 e definizione dei massimali dei costi" alla DGR n. XI/7757 del 28/12/2022", è stato approvato lo schema tipo della convenzione con le ASST titolari e partner dei costituiti Poli formativi;

Vista la convenzione di che trattasi, elaborata secondo lo schema-tipo da Polis-Lombardia e comune a tutti i Poli formativi costituiti, condivisa tra le parti;

Verificato da parte della UOC Affari Generali e Legali che la predetta convenzione impegna le parti ad organizzare ed erogare le attività didattiche teorico-pratiche previste dal corso in parola attraverso un'adeguata offerta formativa, attribuendo ruoli e responsabilità individuati ai paragrafi 2.4 "Organizzazione dei poli formativi - ASST", 2.4.2 "Ruoli e responsabilità dei Poli formativi", 2.4.5. "Segreteria didattico-organizzativa del polo formativo" e di seguito sintetizzati:

- per Polis Lombardia (organo di coordinamento):
 - programmare e progettare l'attuazione dell'offerta formativa territoriale prima dell'avvio di ogni triennio;
 - gestire il budget, rendicontare ogni triennio e gestire i flussi finanziari;
 - dirigere e organizzare il corso;
 - svolgere attività di coordinamento e indirizzo dei Poli formativi;
 - mettere a disposizione un sistema gestionale unico del corso per tutti i Poli formativi;
 - organizzare ed erogare la formazione per i formatori;
 - garantire il supporto giuridico amministrativo al Comitato didattico;
 - contrattualizzare i coordinatori del corso, i referenti MMG e i referenti ospedalieri dei Poli Formativi, dei formatori (docenti, tutori) per le attività direttamente erogate da Polis Lombardia e contrattualizzare le figure didattiche per lo svolgimento dell'attività pratica (tutori MMG; tutor del tirocinio professionalizzante);
- per l'ASST Fatebenefratelli Sacco (ASST titolare del Polo formativo Milano centro):
 - gestire le attività amministrative e di rendicontazione, monitorare l'assunzione degli incarichi in convenzione assunti dai tirocinanti, verificare la regolare presenza dei medici tirocinanti alle attività programmate, verificare e certificare il conseguimento delle idoneità e del monte-ore previsto dal corso.
 - verificare e trasmettere Polis Lombardia, tramite il sistema gestionale dedicato, la documentazione didattica e amministrativa, e verificare la regolare presenza dei medici tirocinanti alle attività programmate.
 - organizzare i colloqui di valutazione annuale dei tirocinanti, verificare e trasmettere a Polis Lombardia la documentazione utile per l'ammissione e lo svolgimento dei colloqui finali, raccogliere e conservare la documentazione amministrativa relativa ai tirocinanti, ai docenti e ai tutor, la raccolta e analisi delle customer satisfaction compilate dai tirocinanti e la trasmissione alla direzione del corso.
 - adottare le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 81/08 (art.3);
- per l'ASST Gaetano Pini -CTO (ASST partner del Polo formativo Milano centro):



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

- erogare l'offerta formativa per le specialità elencate all'art. 1 della convenzione;
- mettere a disposizione le aule didattiche per lo svolgimento dei seminari nel rispetto della programmazione aziendale;
- nominare i tutor clinici per le specialità di propria competenza che hanno il compito di guidare i tirocinanti durante il periodo di attività pratica presso il reparto e gli ambulatori, avvalendosi della collaborazione dei colleghi di unità operativa;
- gestire i rapporti amministrativi tra le Parti attraverso l'Ufficio Formazione afferente alla UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
- garantire il servizio mensa e la fornitura di camici, nonché l'accesso a spazi appositamente adibiti per il deposito degli effetti personali (artt. 4 e 5);

Rilevato che l'ASST titolare e l'ASST partner hanno concordato di demandare ad un successivo atto integrativo bilaterale, in corso di negoziazione, la definizione degli aspetti organizzativi e didattici dei seminari teorico-pratici del corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolgeranno, a partire da gennaio 2024, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, anche ai fini della rendicontazione delle attività effettivamente espletate per il successivo riconoscimento a favore dell'ASST partner della quota parte di risorse finanziarie erogate annualmente da Polis-Lombardia all'ASST titolare;

Precisato che la convenzione in argomento ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2022-2025, con Polis-Lombardia e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare la stipula della convenzione per l'attuazione del corso triennale di formazione



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

specifica in Medicina Generale, triennio 2022-2025, con Polis-Lombardia e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la convenzione avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare ad un successivo atto integrativo bilaterale, in corso di negoziazione, la definizione degli aspetti organizzativi e didattici dei seminari teorico-pratici del corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolgeranno, a partire da gennaio 2024, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, anche ai fini della rendicontazione delle attività effettivamente espletate per il successivo riconoscimento a favore dell'ASST partner della quota parte di risorse finanziarie erogate annualmente da Polis-Lombardia all'ASST titolare;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: Annalisa La Placa

(Atti n. 2023 – 1.7.1/1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 29 NOV. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 30 NOV. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
(L.R. 33/2009 E S.M.I., DGR XI/7757/2022)**

TRA

Polis-Lombardia - Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (codice fiscale e P. IVA 07221390961), con sede in Via T. Taramelli 12/F, 20125 Milano (di seguito denominato «Polis-Lombardia»), PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it, legalmente rappresentato dal Direttore Generale dott. Fulvio Matone, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta,

E

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di seguito individuate:

ASST Fatebenefratelli Sacco, codice fiscale e P. IVA 09319690963, con sede legale in via G.B. Grassi 74, 20157 Milano, PEC: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario dott.ssa Maria Grazia Colombo in qualità di titolare del polo formativo di Milano centro, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta,

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, codice fiscale e P. IVA 09320530968 con sede legale in Piazza Card. A. Ferrari 1, 20122 Milano, PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di ASST partner del polo formativo di Milano centro, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta, in seguito, definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- la DGR XI/7757 del 28/12/2022 avente ad oggetto “*Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale - anno 2022 e definizione dei massimali dei costi*” e il relativo Allegato A) “*Indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale - anno 2022*”, individua i ruoli, le responsabilità e le attività per l’attuazione del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d’ora in poi “corso”), riconoscendo all’Accademia di Formazione per il servizio sociosanitario lombardo (Accademia) di Polis-Lombardia la direzione del corso a livello regionale e alle ASST, in quanto sede di Polo formativo, la responsabilità di organizzare ed erogare le attività teorico-pratiche previste dal corso;
- la suddetta DGR n. XI/7757/2022 prevede che i rapporti tra Accademia e l’ASST sede di Polo formativo siano regolati da una convenzione quadro triennale;
- la presente convenzione, redatta in linea con le previsioni della DGR XI/7757/2022, disciplina i rapporti tra le parti;
- per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rimanda alle rispettive responsabilità e funzioni indicate nella DGR XI/7757/2022;
- con decreto n. 6002 del 21.04.2023 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia è stato approvato il progetto attuativo e la costituzione dei poli formativi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a

programmare e realizzare le attività didattiche del corso per ogni triennio attivo presso il polo formativo, al fine di garantire:

- un adeguato e continuativo svolgimento di tutte le attività formative del corso, per ogni triennio attivo;
- il coinvolgimento di professionalità e strutture sanitarie e sociosanitarie collegate allo svolgimento dei tirocini e delle lezioni del corso;
- la messa a disposizione di spazi e dotazioni adeguati.

Articolo 1 - (Programmazione della rete formativa e assegnazione dei tirocinanti)

La composizione delle classi viene stabilita annualmente prima dell'avvio del nuovo triennio, secondo i criteri e le modalità per la programmazione della rete formativa, di cui al par. 2.4.1 della DGR 7757/2022.

Eventuali trasferimenti intra e interregionali sono preventivamente concordati per verificare la sostenibilità didattica.

In particolare, nel caso di tirocinante che assume incarico convenzionale, come indicato nel par. 2.4.1 della DGR 7757/2022, in un territorio afferente alla ASST, quest'ultima può riservarsi di accettarlo, compatibilmente con la sostenibilità didattico-organizzativa.

Articolo 2 - (Attività del polo formativo)

I ruoli e le responsabilità del polo formativo sono declinati nell'Allegato A della Delibera Regionale n. XI/7757/2022, nei paragrafi 2.4 "*Organizzazione dei poli formativi - ASST*", 2.4.2 *Ruoli e responsabilità dei Poli formativi*, 2.4.5. *Segreteria didattico-organizzativa del polo formativo*".

Il polo formativo Milano centro, nel quadro delle proprie responsabilità, si impegna inoltre a:

- incaricare il referente ospedaliero nominato per il polo formativo, come da decreto di

Polis-Lombardia n. 482 del 30/5/2023;

- garantire le visite mediche di idoneità per i medici tirocinanti presi in carico;
- garantire la formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione di Polis-Lombardia le informative sui rischi lavorativi specifici presenti, sulle misure di prevenzione e protezione previste e sulle procedure per la gestione delle emergenze;
- utilizzare il sistema gestionale messo a disposizione da Polis-Lombardia per l'organizzazione del corso MMG.

Articolo 3 - (Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la realizzazione del corso saranno erogate da Polis-Lombardia in favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco titolare del polo formativo e sono correlate alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia, che approva il progetto attuativo presentato da Polis-Lombardia per ogni triennio.

Polis-Lombardia, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, impegna con proprio decreto le risorse economiche a favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Le risorse sono assegnate a titolo di rimborso.

Spetta al polo formativo, nei limiti delle risorse finanziarie erogate da Polis-Lombardia e per le finalità legate alle voci di costo descritte nella seguente tabella 1, la contrattualizzazione, la gestione e la corresponsione degli importi dovuti a persone ed enti coinvolti nella realizzazione delle attività del corso, anche attraverso forme di convenzionamento.

Gli importi da corrispondere a terzi devono intendersi comprensivi di IVA e di ogni altro onere.

Spetterà all'ASST Fatebenefratelli Sacco titolare, sulla base della previsione dei costi riconosciuti dalla presente convenzione, corrispondere la parte di costi sostenuti dall'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO partner del polo formativo, per quanto riferito alle voci di costo di cui alla successiva *Tabella 1*.

Tabella 1 – Voci di costo e massimali

Voce di costo	Costo massimo
Spese organizzative ASST	€ 30.000,00 per anno
Referente ospedaliero di ASST	€ 8.000,00 per anno
Progettazione ed erogazione attività teoriche	€ 251,00 per singolo seminario

Con riferimento alla voce di costo “*Progettazione ed erogazione attività teoriche*”, la DGR 7757/2022 prevede un numero massimo di 98 seminari all'anno; prevede altresì che Accademia possa erogare direttamente dei moduli centralizzati per l'attività teorica. Sulla base della programmazione didattica, verranno assegnate alla ASST le risorse proporzionali al numero di seminari che dovranno essere direttamente svolti presso il polo formativo.

Articolo 4 - (Modalità di rimborso dei costi)

L'ASST Fatebenefratelli Sacco titolare presenta a Polis-Lombardia la richiesta di finanziamento secondo le seguenti modalità:

- dopo sei mesi dalla data di presa in carico dei trienni del corso, ASST presenta una relazione descrittiva delle attività e dei servizi attivati/programmati e la richiesta di finanziamento fino al 50% dell'importo complessivo annuo;
- la restante parte al termine della singola annualità di formazione, a seguito della presentazione di una relazione finale delle attività realizzate e della rendicontazione dei costi sostenuti.

I rimborsi saranno effettuati tramite accredito sul conto c/c bancario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco titolare (attualmente IBAN IT47A0538701615000042209922).

Articolo 5 - (Rimborso dei costi per i trienni già attivi)

Per i trienni già in corso e così individuati triennio 2019-2022, triennio 2020-2023 e triennio 2021-2024, Polis-Lombardia riconosce con apposito decreto di impegno alla ASST Fatebenefratelli Sacco titolare, la voce di spesa "*Progettazione ed erogazione attività teoriche*", per le attività didattico-organizzative adeguate alle indicazioni della DGR 7757/2022, riparametrandola dal 1° luglio 2023.

Articolo 6 - (Durata della convenzione)

La convenzione ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo recesso di una delle Parti da notificarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso a mezzo PEC prima della scadenza.

L'eventuale scioglimento della presente convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, i quali resteranno regolati quanto alla risoluzione, dai relativi atti e scadenze.

Alla scadenza della durata, non è previsto il tacito rinnovo.

Articolo 7 - (Clausola compromissoria)

Le parti concordano che per l'insorgere di qualsivoglia eventuale controversia la stessa non possa essere declinata presso l'autorità giurisdizionale ordinaria bensì nell'ambito di un collegio di arbitri composto dai due rispettivi Dirigenti, indicati da ciascun Ente, ed un terzo soggetto, nominato congiuntamente e consensualmente dai Direttori Generali a seconda delle specifiche competenze professionali richieste, ovvero, in subordine dalla Direzione Generale Welfare.

Articolo 8 - (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679, che i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori, con cui le Parti entreranno in contatto nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, scambiati vicendevolmente, sono trattati da persone autorizzate per finalità connesse all'esecuzione di tale convenzione ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che l'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo comporta il trattamento di dati personali di Terzi.

In forza della nomina di Regione Lombardia - titolare del trattamento dei dati per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, Polis-Lombardia individua, ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) in epigrafe indicate, come ulteriori Responsabili del trattamento per le attività oggetto di questa convenzione.

L'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di ciascuna ASST avviene prestando garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed

organizzative adeguate, come previsto dall'atto di nomina a sub-Responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 di cui all'Allegato 1 alla Convenzione.

Le ASST, nella loro qualità di sub-Responsabili del trattamento, si impegnano a rispettare le disposizioni della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, D.lgs.196/2003 come novellato dal D.lgs.101/2018) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità legata all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

La durata del trattamento è funzionale all'assolvimento delle attività oggetto di tale convenzione.

Articolo 9 - (Responsabilità e referenti dell'accordo)

Il Dirigente responsabile per gli aspetti organizzativi e amministrativi del corso di formazione specifica in medicina generale è, per Polis-Lombardia, il dott. Alessandro Maria Colombo, Direttore dell'Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo (email: alessandro.colombo@polis.lombardia.it).

I referenti dell'accordo per il Polo formativo Milano centro sono, per l'ASST Fatebenefratelli Sacco, il dott. Antonino Zagari, e per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, la dott.ssa Anna Maria Maestroni.

Articolo 10 - (Clausole di legalità)

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati sui

rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente (D.Lgs n. 33/2013).

Le parti dichiarano, altresì, di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute negli articoli di cui sopra. La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 - (Spese e oneri)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che è assolta da Polis-Lombardia in modalità virtuale, giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate.

La presente Convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Per Polis-Lombardia

Per il Polo formativo
Milano centro
ASST Fatebenefratelli
Sacco
(Titolare)

Per il Polo formativo
Milano centro
ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
(Partner)

Il Direttore Generale
Fulvio Matone

Il Commissario Straordinario
Maria Grazia Colombo

Il Direttore Generale
Paola Lattuada

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

ALLEGATO 1

ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

(L.R. 33/2009 E S.M.I., DGR XI/7757/2022).

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. UE 2016/679 DEL 27/04/2016

TRA

Polis-Lombardia, Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, con sede in via T. Taramelli 12/F, 20124 Milano, codice fiscale e P. IVA 07221390961 (di seguito anche "Istituto") nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

E

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di seguito individuate:

ASST Fatebenefratelli Sacco, codice fiscale e P. IVA 09319690963 con sede legale in via G.B Grassi 74, 20157 Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'ASST, sede di Polo formativo Milano centro, in qualità di ASST titolare di polo formativo;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, codice fiscale e P. IVA 09320530968, con sede legale in via Piazza Card. A. Ferrari 1, 20122 Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'ASST, sede di Polo formativo Milano centro, in qualità di ASST partner di Polo formativo;

di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

PREMESSO CHE

1. Regione Lombardia è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali, secondo la definizione dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, afferente alla presente Convenzione;
2. Polis- Lombardia, Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia ha assunto la veste di Responsabile del trattamento di dati personali in virtù della nomina conferita da Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Regione Lombardia, Titolare del trattamento, ha la facoltà di autorizzare Polis-Lombardia in qualità di Responsabile ad avvalersi di Ulteriori Responsabili del trattamento, salvo l'obbligo in capo al Responsabile di informare il Titolare del trattamento della nomina rilasciata ed il diritto di quest'ultimo a manifestare la propria opposizione;
3. Polis-Lombardia, Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia ha individuato le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) come Sub-Responsabili del trattamento, in quanto sede di Polo formativo, per l'organizzazione e l'erogazione delle attività teorico-pratiche previste dal corso,

Tutto ciò premesso, le Parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa privacy": Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all’interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

- Per Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- Per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione.
- Per “Servizi”: si intendono i Servizi oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati.
- Per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- Per “Sub-Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il

Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all'art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.

- Per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1. NOMINA

L'ASST Fatebenefratelli Sacco, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione delle attività svolte per conto del Titolare del trattamento, sono nominate da Polis-Lombardia quale Sub-Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per i trattamenti di dati personali e le banche dati di seguito indicati:

Trattamento	Dati personali trattati	Modalità di trattamento	Operazioni effettuate sui dati personali	Categorie di interessati del trattamento
Corso di formazione specifica in Medicina Generale	Dati anagrafici, identificativi, professionali - titolo di studio, Dati fiscali Dati particolari sanitari Dati personali relativi a condanne penali e reati	Elettronica, Cartacea	Raccolta, Elaborazione, Registrazione, Consultazione, Organizzazione,	Medici tirocinanti

2. OGGETTO

Nella qualità di Sub Responsabile del trattamento, le ASST effettueranno i trattamenti di dati personali necessari e comunque connessi all'espletamento dei Servizi oggetto della presente convenzione.

I trattamenti di dati personali sono specificati all'interno della presente nomina e degli ulteriori atti, conosciuti dalle Parti, che concorrono unitamente al presente accordo a fornire una specificazione dei trattamenti. Tali atti si intendono integrativi del contenuto del presente accordo ai fini della specificazione dei singoli trattamenti sui dati personali.

3. DURATA

Il presente accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte a favore del Titolare del trattamento, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Le obbligazioni sorte per effetto della stipula dell'eventuale precedente contratto tra le Parti non sono in alcun modo estinte o novate dal presente contratto.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I Sub Responsabili del trattamento dichiarano di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare e si impegnano ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato 2 al presente accordo, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Le ASST si obbligano, altresì, a prestare assistenza al Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei

dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda all'Allegato 2 del presente accordo) del Regolamento Europeo 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

Le ASST si impegnano a prestare la propria collaborazione per agevolare il Titolare del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo.

5. NOMINA DI ULTERIORI RESPONSABILI

Le ASST in qualità di Sub-Responsabile del Trattamento avranno la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad esse subordinati (cd. "Ulteriori Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori, applicabili di volta in volta. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte del Titolare del trattamento nei confronti di Polis-Lombardia, Responsabile del trattamento, per le attività summenzionate.

Le ASST saranno tenute, in sede di individuazione di ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente il Titolare al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 par. 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dalle ASST.

Decorso tale termine, le ASST potranno procedere all'effettuazione delle designazioni, normativamente previste, nei confronti degli ulteriori Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un ulteriore Responsabile del trattamento da parte delle ASST sarà possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Le ASST rimangono tuttavia responsabili nei confronti del Titolare con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte dell'ulteriore Responsabile del trattamento.

Le ASST si impegnano a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri ulteriori Responsabili.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 GDPR, allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare del trattamento potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

Le ASST si obbligano ad agevolare l'esecuzione di tali verifiche, le quali potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi informatici del Responsabile e potranno aver luogo in seguito ad apposita comunicazione da parte del Titolare del trattamento, comunicazione che sarà inviata con quindici giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile si impegna a fornire l'assistenza ed il supporto necessari, rispondendo alle richieste del Titolare del trattamento in relazione ai dati ed ai trattamenti oggetto degli accordi stipulati tra le Parti.

7. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Responsabile del trattamento alle ASST sono così specificatamente indicate e declinate.

I Sub-Responsabili del trattamento individuato sono tenuti ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I Sub-Responsabili sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

I Sub-Responsabili sono tenuti ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare.

In caso di revoca della designazione ai Sub-Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, i Sub Responsabili devono, sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, devono assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le Misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

I Sub Responsabili, in ogni caso, venuti a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, saranno tenuti a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 GDPR, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, i Sub Responsabili del trattamento collaboreranno attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

I Sub-Responsabili sono tenuti, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la loro autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;

- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;

- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, autorizzati al trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori Misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti al Titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, i Sub-Responsabili del trattamento sono tenuti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel

valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 GDPR, i Sub Responsabili devono:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, siano essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'Interessato (anche attraverso processi di "pseudonimizzazione"), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati

particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'Interessato;

- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, i Sub Responsabili sono tenuti a predisporre un archivio per gli atti ed i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto ai Sub-Responsabili designati della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

È fatto divieto ai Sub Responsabili di trasferire i dati personali trattati verso paesi non appartenenti all'Unione Europea se non previa autorizzazione scritta del Titolare e in conformità alle istruzioni ricevute nonché alle condizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento che legittimano tale trasferimento.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare. I Sub Responsabili sono chiamati ad assicurare, per conto del Titolare,

l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del GDPR), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

I Sub Responsabili sono tenuti a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy.

Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, i Sub Responsabili sono tenuti a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Sub Responsabili collaboreranno attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'atto di nomina.

Milano, lì _____

Per Polis-Lombardia, Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia

Il Direttore Generale, dott. Fulvio Matone

Per ASST Fatebenefratelli Sacco

Il Commissario Straordinario, dott.ssa Maria Grazia Colombo

Per ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni normative.